



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 4 novembre 2020

Sintesi decreto Ristori 3 di 4

DL 28 ottobre 2020 n. 137 – In GU 269 del 25 ottobre 2020.

Il cosiddetto **Decreto Ristori** "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" **è in vigore dal 29 ottobre 2020**, vediamo una sintesi delle novità di maggior interesse relativi all'ambito di interesse del nostro sito.

ART. 13 **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure del DPCM 24.10.2020 (come riferimento sempre i codici ATECO dell'allegato 1) sono sospesi i termini per i versamenti previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

Tali versamenti dovranno essere onorati **entro il 16 marzo 2021** in **unica soluzione** o mediante **quattro rate mensili** di pari importo con la prima rata al 16 marzo.

Ciò senza sanzioni e interessi, ma se non si pagano due rate, anche non consecutive, si decade dal beneficio.

ART. 14 **Nuove misure in materia di Reddito di emergenza**

Ai nuclei familiari già beneficiari della provvidenza a settembre è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre.

Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei requisiti.

Per ogni chiarimento in materia di REM si rinvia alle Schede già pubblicate.

ART. 15 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai soggetti che avevano già beneficiato dell'indennità di cui all'art. 9 del DL 104/2020 (cosiddetto Agosto), **è riconosciuta una ulteriore indennità di 1.000 euro** una tantum.

Il citato **articolo 9 prevedeva** quanto segue (da nostra **Scheda 195 Speciale COVID**):

Ai lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro**. La medesima indennità e per le medesime condizioni è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione presso aziende dei medesimi settori.

Riconosciuta inoltre l'indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali anch'essi disoccupati involontari nel medesimo periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che **abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;**

lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, a **condizione che** risultino già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalla medesima attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.

Per quanto riguarda **i lavoratori dello spettacolo**, agli stessi **è erogata un'indennità di 1.000 euro** che viene erogata anche ai lavoratori con almeno sette contributi giornalieri con reddito non superiore a 35.000 euro.

Infine, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali è riconosciuta la medesima indennità a condizione che possiedano cumulativamente:

titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

assenza di titolarità, nel momento di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

Le indennità, non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili tra loro e con il reddito di ultima istanza. Le stesse sono erogate dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa di 680 milioni di euro per l'anno 2020, qualora emergano scostamenti rispetto allo stanziamento non sono comunque adottati altri provvedimenti concessori.

Si ricava che le domande saranno liquidate in ordine di presentazione (click day?).

ART. 16 Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Alle **aziende appartenenti alle predette filiere** è riconosciuto l'esonero, al netto di altre agevolazioni o riduzioni, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

ART. 17 Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, **un'indennità pari a 800 euro** in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI),
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le federazioni sportive nazionali,
- le discipline sportive associate,
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'emolumento non concorre alla formazione del reddito ma non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del REM e delle altre prestazioni erogate per l'emergenza COVID.

Le domande andranno presentate **entro il 30 novembre 2020** mediante la piattaforma informatica di Sport e Salute Spa.

I soggetti che hanno già beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità, se i requisiti non sono modificati, l'indennità è erogata senza ulteriore domanda.

